

Quadro sinottico delle misure unificate in tutta Italia 9 marzo 2020 per emergenza COVID-19.

Prescrizioni valide per tutto il territorio nazionale in forza dell'art. 1 n. 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020

<p>Divieto di assembramenti (art. 1 lett. A) (art. 1 n. 2 del D.P.C.M. 09 marzo 2020)</p>	<p>Limiti agli spostamenti (art. 1 lett. A)</p>	<p>Raccomandazioni per i soggetti con alterazioni febbrili (art. 1 lett. B)</p>	<p>Prescrizioni per i soggetti in quarantena (art. 1 lett. C)</p>	<p>Eventi sportivi (art. 1 lett. D) <i>D.P.C.M. 8 marzo 2020 sostituito dal D.P.C.M. 9 marzo 2020</i></p>	<p>Raccomandazioni per i datori di lavoro (art. 1 lett. E)</p>	<p>Impianti sciistici (art. 1 lett. F)</p>	<p>Eventi in luogo pubblico (art. 1 lett. G)</p>
<p>Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p>	<p>evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;</p>	<p>ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante</p>	<p>divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus</p>	<p>sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti d'interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzate da organismi sportivi internazionali, all'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti i casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi a condizione che sia possibile consentire la distanza interpersonale di un metro.</p>	<p>si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r.</p>	<p>sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici</p>	<p>sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività</p>

Quadro sinottico delle misure unificate in tutta Italia 9 marzo 2020 per emergenza COVID-19.

Prescrizioni valide per tutto il territorio nazionale in forza dell'art. 1 n. 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020				
Servizi educativi e per l'infanzia <i>(art. 1 lett. H)</i>	Luoghi di culto <i>(art. 1 lett. I)</i>	Musei <i>(art. 1 lett. L)</i>	Procedure concorsuali <i>(art. 1 lett. M)</i>	Ristorazione e bar <i>(art. 1 lett. N)</i>
<p>sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi</p>	<p>l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato I lettera d. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri</p>	<p>sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</p>	<p>sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d)</p>	<p>sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18,00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</p>

Quadro sinottico delle misure unificate in tutta Italia 9 marzo 2020 per emergenza COVID-19.

Prescrizioni valide per tutto il territorio nazionale in forza dell'art. 1 n. 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020				
Attività Commerciali diverse da quelle di ristorazione <i>(art. 1 lett. O)</i>	Congedi sanitari <i>(art. 1 lett. P)</i>	Riunioni in collegamento <i>(art. 1 lett. Q)</i>	Prescrizioni per strutture di vendita medie e grandi <i>(art. 1 lett. R)</i>	Centri sportivi <i>(art. 1 lett. S.)</i>
<p>sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, <u>con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione, in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;</u></p>	<p>sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale</p>	<p>sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti</p>	<p>nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), <u>con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 08 marzo 2020 richiamato dal D.P.C.M. 9/10 marzo 2020, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.</u> La chiusura non è disposta- per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), <u>con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</u></p>	<p>sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.</p>

Quadro sinottico delle misure unificate in tutta Italia 9 marzo 2020 per emergenza COVID-19.

Allegato 1 al D.P.C. M. 8 marzo 2020: Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate

Sanzioni ipotizzabili per le violazioni alle prescrizioni per il contrasto alla diffusione del Virus COVID-19

Art. 4 comma 2. D.P.C.M. 08 marzo 2020. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Decreto è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. come previsto dall'art. 3 comma 4 del D.L. 23.02.2020. n. 6".

Si veda inoltre il combinato disposto degli art. 438 e 452 c.p. per il quale "chiunque cagioni la diffusione di un epidemia nella quale trovino la morte più persone è punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni"

Note operative per l'attività di Controllo e

La sospensione della attività s'intende per tutta la durata del presente Decreto ovvero per altra durata stabilita dall'Autorità.

La chiusura dell'attività prevista nel presente Decreto s'intende per tutta la durata dell'emergenza sanitaria relativa alla diffusione del COVID-19.

In caso di sospensione ovvero di chiusura dell'attività dovranno essere apposti i sigilli e nominato un custode.
La violazione dei sigilli integra il reato p.e.p. dall'art. 349 c.p.